

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 15 giugno 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disgiudicati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.

All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicati . . . Pag. 2256
Ricompense al valor militare Pag. 2256

LEGGI E DECRETI

1956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 ottobre 1956, n. 1705.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Millesimo (Savona) Pag. 2258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 ottobre 1956, n. 1706.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rho (Milano) Pag. 2258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 novembre 1956, n. 1707.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale « A. Monaco » di Cosenza. Pag. 2258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1956, n. 1708.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Mandello del Lario (Como) Pag. 2258

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1956, n. 1709.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Cosenza Pag. 2259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1956, n. 1710.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Spoleto (Perugia) Pag. 2259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1956, n. 1711.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Barletta (Bari) Pag. 2259

1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 1957, n. 407.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo, nella forma « æque principaliter » delle parrocchie di San Gottardo, in frazione Grona e dei S.S. Vito e Modesto, in frazione Bene Lario, entrambe del comune di Grandola (Como) Pag. 2259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 1957, n. 408.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in località Pilastro del comune di Sossano (Vicenza) Pag. 2259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 1957, n. 409.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa denominata « Istituto teologico delle missioni estere dei Frati minori conventuali Sant'Antonio Dottore », con sede in Padova Pag. 2259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 1957, n. 410.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Barnaba Apostolo, in frazione Rosaro del comune di Grezzana (Verona) Pag. 2259

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma. Pag. 2259

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1957.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa Pag. 2260

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1957.

Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova Pag. 2266

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1957.

Modificazioni al calendario di Borsa per l'anno 1957. Pag. 2267

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 2267

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione del nuovo statuto della Società nazionale degli olivicoltori, con sede in Roma Pag. 2267

Pesca di coregoni sotto misura nel laghetto del Frassino, sito in comune di Peschiera del Garda (Verona) Pag. 2267

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 2267

Ministero dell'interno:
Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di cura ad una parte del comune di Bagni di Lucca (Lucca). Pag. 2269

Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Cutigliano (Pistoia) Pag. 2269

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale. Pag. 2269
Media dei cambi e dei titoli Pag. 2269

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di istitutore aggiunto in prova nel personale di educazione degli Istituti di prevenzione e di pena. Pag. 2270

Ministero dell'interno: Graduatoria del concorso per il posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Trento Pag. 2270

Ministero del tesoro:
Diario delle prove scritte del concorso a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro Pag. 2270
Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca Pag. 2270

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 7 giugno 1957, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il contrammiraglio Don Rivera Travieso, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Uruguay.

(3682)

Il 7 giugno 1957, alle ore 11,50, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il dott. Manfred Klaiber, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Germania.

(3681)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 112

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

CELIO Mario di Fileo da Avezzano, classe 1921, partigiano combattente (*alla memoria*). — Magnifica figura di intrepido combattente attaccava da solo, in diverse occasioni, soverchianti forze nemiche, infliggendo sempre a queste gravi perdite in uomini e materiali. Gravemente ferito veniva catturato e condannato a morte. Riuscito ad evadere riprendeva la lotta; catturato una seconda volta e nuovamente evaso, ritornava a combattere. Nel corso di una audace impresa da lui organizzata per liberare alcuni partigiani dal carcere in cui erano detenuti, scoperto e circondato dalle guardie armate, apriva contro queste il fuoco abbattendone due e ferendone altre, finchè, dopo strenua lotta, esaurite le munizioni, veniva per la terza volta catturato. Sottoposto a torture e sevizie teneva contegno fiero e superbo, condannato a morte affrontava il plotone di esecuzione con il coraggio degli stoici e la serenità dei martiri più puri. — Zona abruzzese, settembre 1943-31 maggio 1944.

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 121

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

RINOLFI Giuseppe di Giovanni e di Anchisi Marianna da Borgosesia (Novara), classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Comandante di una squadra d'assalto si distinguva in numerose ardite azioni di guerriglia. Nel corso dell'attacco contro due automezzi avversari scortati da un'auto-blinda, messi al riparo i suoi uomini, da solo avanzava contro quelli nell'intento di colpirli con lanci di bombe a mano. Ferito e fatto prigioniero veniva legato ad uno degli automezzi stessi e quindi trucidato a pugnate. — Borgo Ticino, 24 marzo 1945.

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 132

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BESANA Rolando di Guglielmo e di Gori Virginia da Domodossola, classe 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Fin dagli inizi partecipava attivamente alla lotta di liberazione segnalandosi sempre per ardimento, coraggio e sprezzo del pericolo. Circondato di sorpresa con gli uomini del suo distaccamento da superiori forze avversarie, combatteva tenacemente e, dopo strenua resistenza, immolava gloriosamente la sua vita alla Causa della libertà. — Vallone di Piosasco (Valle Maestra), 22 aprile 1944.

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 123

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CUBATTOLI Giordano di Guido e di Midollini Zelinda da Torino, classe 1925, partigiano combattente. — Giovane dotato di spiccate qualità morali, di alto spirito patriottico e di notevole preparazione militare, seppe con la parola e con l'esempio essere di continuo bellissimo esempio ai suoi compagni. Commissario politico di squadra, informato dell'avanzata di un forte reparto nemico non esitava ad accorrere sul posto con i suoi uomini e ad attaccarlo di sorpresa volgendolo in fuga dopo avergli inflitto notevoli perdite. — Valle dell'Arno-Madonna dei Fossi, 8 settembre 1943-7 settembre 1944.

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 133

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

GABRIELLI Luciano fu Cesare da Porto d'Ascoli, classe 1925, partigiano combattente (*alla memoria*). — Animato da ardente amor di Patria, incurante di ogni rischio e pericolo, svolgeva preziosa attività informativa e si prodigava nell'accompagnamento di ex prigionieri alleati attraverso le linee nemiche. Catturato in seguito a delazione unitamente al padre ed allo zio, veniva con questi condannato a morte. Davanti al plotone di esecuzione teneva contegno fiero e risoluto. — Marche-Abruzzi, 15 marzo 1944-14 giugno 1944.

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 134

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

LAMBERTI Carlo di Mario e di Milano Caterina da Torino, classe 1914, partigiano combattente (*alla memoria*). — Commissario di guerra era di costante esempio ai suoi uomini per slancio, entusiasmo ed ardimento. Nel corso di un'azione in forze da parte degli avversari, decisamente affrontava con il suo reparto una colonna di questi riuscendo a farla ripiegare. Con pari coraggio e successo contrastava il ritorno offensivo del nemico, ma colpito da una raffica, faceva generoso olocausto della sua vita alla Causa della libertà. — Zona delle Langhe, novembre 1943.

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 134

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

MARANGON Ladino di Giovanni e di Beretta Maria Pasqua da Contarina (Rovigo), classe 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Fin dall'inizio partecipava attivamente alla lotta di liberazione segnalandosi sempre per entusiasmo, slancio e coraggio notevoli. Nel corso dell'attacco ad un trasporto nemico di carburante fortemente scortato, mentre i suoi compagni fronteggiavano e tenevano impegnato l'avversario, egli da solo riusciva ad incendiare tutto il materiale e gli automezzi. Al termine dell'impresa però, colpito a morte da una raffica da fuoco, immolava la sua giovane vita alla Causa della libertà. — Marano Ticino, 17 novembre 1944.

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 109

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

NUZZI Savino di Giuseppe e di Rana Rachele da Andria (Bari), classe 1895, colonnello fanteria, partigiano combattente. — Presidente della Commissione militare controlli ed ammassi per la provincia di Varese, all'atto dell'armistizio dell'8 settembre 1943, prevedendo che il tedesco invasore avrebbe cercato di mettere le mani sui prodotti ammassati, ne fece sospendere la raccolta, cercando di far restituire ai conferenti quanto era già stato ammassato perchè fosse occultato. Dopo aver reso inefficiente tale importante organismo, abbandonava il servizio, passando gradatamente nelle file partigiane, nelle quali, benchè anziano, benchè mutilato della prima guerra mondiale, aveva modo, nel corso di tutta la guerra, di distinguersi come consulente tecnico e militare di un settore particolarmente delicato, svolgendo inoltre opera attiva di propagandista e prendendo parte attiva alla guerriglia. Le giornate dell'insurrezione lo vedevano al suo posto di combattimento, esempio fino all'ultimo di coraggio, abnegazione, patriottismo. — Lombardia, 9 settembre 1943-25 aprile 1945.

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 135

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

POPPI Gabriele di Costantino e di Gasparoli Antonietta da Milano, classe 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Instancabile animatore dei suoi uomini era ad essi di continuo esempio per slancio e coraggio nel corso di numerose ed ardue azioni di guerra. Avendo il nemico in forze attaccato di sorpresa l'accampamento del suo reparto, egli, alla testa dei suoi uomini contrastava decisamente nell'intento di aprirsi un varco. Non poteva però condividere con i compagni la gioia per il successo finalmente ottenuto perchè una raffica di fuoco mortalmente lo colpiva nel momento culminante della durissima lotta. — Valle Antrona, 17 novembre 1944.

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 136

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

SILLANO Michele di Pietro e di Fracchia Virginia da Torino, classe 1921, tenente partigiano combattente. — Combattente animato di alto spirito patriottico, dotato di coraggio notevole e di elevate virtù militari, era in ogni momento magnifico esempio ai suoi uomini. Nel corso di una durissima azione contro preponderanti forze avversarie impegnava il suo reparto in modo mirabile infliggendo all'avversario sanguinose perdite e, per quanto egli stesso ferito persisteva nella lotta fino al conseguimento del successo finale. — San Desiderio (Asti), 25 luglio 1944.

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 135

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

TIZZI Luciano fu Silvio e di Frumento Teresa da Quiliano (Savona), classe 1926, partigiano combattente. — Fin dall'inizio partecipava attivamente alla lotta di liberazione segnalandosi per slancio, coraggio, spirito organizzativo. Nel corso di un duro rastrellamento essendo rimasto il suo reparto circondato da forze avversarie di gran lunga superiore per numero e mezzi, ed avendo pressochè esaurito viveri e munizioni, egli alla testa di alcuni compagni, riusciva a forzare di sorpresa l'accerchiamento nemico, rientrando quindi nuovamente nelle linee portando con sè i necessari rifornimenti. — Zona di Garescio, marzo 1945.

Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 110

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

TUPPUTI Giuseppe di Ruggiero e di Alfarano Elisabetta da Barletta (Bari), classe 1911, carabiniere, partigiano combattente. — In gravi momenti per la Patria, generosamente e con piena comprensione dei suoi doveri di soldato e di italiano, si dedicava senza esitazione alla lotta per la redenzione dell'Italia oppressa. Incaricato dello speciale servizio di contro spionaggio e della raccolta informazioni di carattere politico militare, assolveva, con intelligenza e capacità, tra insidie e pericoli di ogni genere, l'importante e delicato compito apportando preziose ed efficaci contribuzioni allo sviluppo e alla riuscita delle operazioni del Fronte militare clandestino di resistenza. Nelle giornate della riscossa partecipava volontariamente all'attacco di un munito caposaldo tedesco sulla via Casilina, contribuendo validamente, con intenso fuoco di fucileria e bombe a mano, ad abbattere la strenua resistenza del nemico che, sopraffatto, si arrendeva lasciando nelle nostre mani 22 prigionieri. Bello esempio di dedizione al dovere, valore personale e sprezzo del pericolo. — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

*Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 127*

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

VICARI Edmondo di Giuseppe e di Panzeri Elena da Monza, classe 1927, partigiano combattente (alla memoria). — Comandante di una squadra di guerriglieri, nel corso di numerose ardite azioni, riusciva ad infliggere notevoli perdite. Si segnalava particolarmente nell'attacco contro una casa apprestata a difesa, ma nel vittorioso assalto finale gloriosamente cadeva alla testa dei suoi uomini. Cadeva colpito a morte da una raffica di mitragliatrice nemica. — Gravelona Toce, settembre 1944.

*Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 136*

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

VIOLA Nicola fu Gerardo e di Meccariello Niccolina da Luzzano (Benevento), classe 1915, carabiniere, partigiano combattente. — Evaso audacemente da un campo di concentramento tedesco in territorio jugoslavo, dava inizio ad una proficua attività partigiana guidando, con perizia e capacità di comandante, il suo reparto in molteplici scontri contro il nemico soverchiante. Esempio di elevate virtù militari luminosamente manifestate in terra straniera. — Jugoslavia, 30 settembre 1944 - 8 maggio 1945.

*Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 111*

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

VITALE Raffaele fu Giuseppe e fu Carmela Paradiso da Napoli, classe 1895, maggiore dei carabinieri, partigiano combattente. — In periodo cospirativo di estrema difficoltà e pericolo, contribuiva validamente all'organizzazione dei reparti partigiani e con capacità ed intelligenza dirigeva il servizio informazioni di una Divisione partigiana. Combattente valoroso mai ha voluto risparmiarsi e le innumerevoli azioni di sabotaggio e gli scontri armati sostenuti col nemico lo hanno visto sempre primo fra i primi ove più ferveva la mischia, di esempio e di incitamento. Ricercato per la sua attività partigiana veniva due volte arrestato e condannato a morte, ma per due volte seppe eludere la vigilanza del nemico ed audacemente evadere. Durante la battaglia per la liberazione della Liguria si portava con una mitragliatrice da lui stesso azionata fin sotto ai più muniti capisaldi nemici vincoendone la resistenza ed ottenendo la resa di numerosi avversari. — Liguria, marzo 1944-aprile 1945.

*Decreto 31 ottobre 1955
registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1957
registro n. 3 Presidenza, foglio n. 113*

E' stata concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

SABATINI Tigrino fu Enrico e di Baiocchi Filomena da Abbazia San Salvatore (Siena), classe 1900, partigiano combattente (alla memoria). — Subito dopo l'armistizio, combattente volontario alla Porta San Paolo, dava belle prove di decisione e di valore. Nella lotta clandestina, prontamente ed arditamente intrapresa, si dimostrava organizzatore ed animatore di grande capacità ideando ed attuando audaci imprese. Caduto in mani tedesche sopportava, con fermo animo, lunghi interrogatori e barbare sevizie nulla rivelando. Condannato a morte, dopo tre mesi di dura prigionia, faceva ad un compagno di cella notevole confessione di fede patriottica e della stessa fede lasciava esemplare testimonianza nelle ultime lettere da lui scritte. Affrontava da prode la morte cadendo per gli ideali di libertà e di Patria. — Forte Bravetta (Roma), 3 maggio 1944.

(3496)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 ottobre 1956, n. 1705.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Millesimo (Savona).

N. 1705. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Millesimo (Savona) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 ottobre 1956, n. 1706.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rho (Milano).

N. 1706. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Rho (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 44. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 novembre 1956, n. 1707.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale « A. Monaco » di Cosenza.

N. 1707. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale « A. Monaco » di Cosenza viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 42. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1956, n. 1708.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Mandello del Lario (Como).

N. 1708. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Mandello del Lario (Como) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 40. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 novembre 1956, n. 1709.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Cosenza.

N. 1709. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale di Cosenza, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 41. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1956, n. 1710.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Spoleto (Perugia).

N. 1710. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Spoleto (Perugia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 45. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1956, n. 1711.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Barletta (Bari).

N. 1711. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Barletta (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 46. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 1957, n. 407.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione in perpetuo, nella forma «æque principaliter» delle parrocchie di San Gottardo, in frazione Grona e dei S.S. Vito e Modesto, in frazione Bene Lario, entrambe del comune di Grandola (Como).

N. 407. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 4 febbraio 1956, relativo all'unione in perpetuo, nella forma «æque principaliter» delle parrocchie di San Gottardo, in frazione Grona e dei S.S. Vito e Modesto, in frazione Bene Lario, entrambe del comune di Grandola (Como).

Visto, il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 17. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 1957, n. 408.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in località Pilastro del comune di Sossano (Vicenza).

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 6 luglio 1947, integrato con postilla del 18 luglio 1951, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice, in località Pilastro del comune di Sossano (Vicenza).

Visto, il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 25. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 1957, n. 409.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa denominata «Istituto teologico delle missioni estere dei Frati minori conventuali Sant'Antonio Dottore», con sede in Padova.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa denominata «Istituto teologico delle Missioni estere dei Frati minori conventuali Sant'Antonio Dottore», con sede in Padova.

Visto, il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 28. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 aprile 1957, n. 410.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Barnaba Apostolo, in frazione Rosaro del comune di Grezzana (Verona).

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Barnaba Apostolo, in frazione Rosaro del comune di Grezzana (Verona).

Visto, il Guardasigilli: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 29. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo «Fiera di Roma», con sede in Roma.

**IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO**

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 545, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo «Fiera di Roma» e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1957, riguardante la nomina del Consiglio generale dell'Ente,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Nicola Abbrescia, in base alla comunicazione fatta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Stanislao Caboni è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Roma », con sede in Roma, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sostituzione del dottor Nicola Abbrescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1957

Il Ministro: GAVA

(3647)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1957.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, approvato con decreto Ministeriale in data 30 novembre 1948;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in data 29 febbraio e 14 novembre 1956, 9 gennaio e 20 marzo 1957 e quella dell'assemblea dei soci in data 28 marzo 1956 della Cassa anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, allegato al presente decreto, composto di n. 61 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1957

Il Ministro: MEDICI

Statuto della Cassa di risparmio di Pisa

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo e patrimonio della Cassa

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Pisa, costituita nel 1834 da una associazione di benemeriti cittadini e affiliata in principio a quella di Firenze, fu resa autonoma nel 1856, e continua dal 1875, con la propria Azienda dei prestiti su pegno, il Monte pio fondato in Pisa nel 1494.

Ha sede in Pisa e può aprire uffici filiali con l'osservanza delle disposizioni vigenti di legge.

Fa parte della Federazione delle casse di risparmio della Toscana e può iscriversi ad associazioni di categoria.

Ha personalità giuridica ai sensi del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, ed è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti per le Casse di risparmio e dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa ha lo scopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio od anche ad altro titolo.

La Cassa provvede inoltre ad impiegare, in modo cauto e conveniente, i depositi raccolti, cercando di incoraggiare e sviluppare particolarmente le attività economiche locali, e destinando gli utili netti di bilancio alla formazione e allo aumento delle riserve patrimoniali e ad opere di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dal fondo di riserva ordinario;
- c) dal fondo di riserva federale;
- d) dal fondo di riserva straordinario;
- e) da altri fondi o riserve costituiti per scopi speciali.

Art. 4.

In caso di scioglimento o di liquidazione della Cassa, il patrimonio che rimarrà, dopo che sieno state soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo della Cassa stessa dovrà essere erogato in opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Comitato;
- 4) il presidente;
- 5) il Collegio sindacale;
- 6) il direttore.

TITOLO II

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non può essere maggiore di cento nè minore di cinquanta.

La qualità di socio si acquista con la nomina deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, col voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti all'assemblea.

Non possono essere nominati soci e cessano di esserlo:

- a) coloro che non abbiano o che perdano la cittadinanza italiana;
- b) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e tutti coloro che abbiano riportato condanna infamante;
- c) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite pendente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;
- d) coloro che per loro condotta siano pubblicamente ritenuti incompatibili col prestigio o con l'interesse dell'Istituto;
- e) coloro che hanno o trasferiscono il loro domicilio fuori della provincia di Pisa, salvo che vi posseggano beni immobili o vi ricoprano uffici presso qualche Amministrazione pubblica;
- f) coloro che senza giustificato motivo non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare all'assemblea per tre adunanze consecutive;
- g) i dipendenti della Cassa.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata inappellabilmente dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione.

La qualità di socio non è trasmissibile e si perde anche per dimissioni.

I soci non hanno diritto nè sul patrimonio nè sugli utili della Cassa.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delegazione di un solo socio.

TITOLO III
Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera:

- a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione;
- b) sulla elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione di sua competenza;
- c) sulla determinazione dell'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori e sulla retribuzione del Collegio sindacale, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia;
- d) sull'approvazione dei rendiconti annuali e sulla erogazione degli utili;
- e) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- f) sulle eventuali proposte formulate dai soci con le modalità di cui al successivo art. 10.

L'assemblea esprimerà inoltre il proprio parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio d'amministrazione e potrà proporre, di sua iniziativa, modifiche sulle quali delibererà, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria entro il primo quadrimestre di ogni anno per deliberare:

- a) sul rendiconto dell'anno precedente, chiuso al 31 dicembre;
- b) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla elezione delle cariche sociali e del sindaco di sua competenza;
- d) sulle medaglie di presenza per i membri del Consiglio e sulla retribuzione del Collegio sindacale;
- e) e su quant'altro possa essere oggetto dell'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del Consiglio di amministrazione, quando ne sorga la necessità o quando ne facciano motivata domanda per iscritto almeno venti soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito a mezzo di lettera raccomandata ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno dell'assemblea. Nei casi di urgenza potrà essere inviato telegraficamente almeno ventiquattro ore prima.

Art. 12.

L'assemblea si ritiene legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano o vi siano rappresentati almeno la metà dei soci, in seconda convocazione quando siano presenti o siano rappresentati almeno venti soci non facenti parte del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea in seconda convocazione potrà essere indetta anche per un'ora dopo quella di prima convocazione.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscano a decisione su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca altra forma di votazione.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente. In caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il segretario dell'assemblea e gli scrutatori sono nominati fra i soci presenti da chi presiede.

TITOLO IV
Consiglio di amministrazione

Art. 15.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

Art. 16.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore, dei dirigenti, funzionari, impiegati e dipendenti in genere della Cassa.

Sono pure incompatibili le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio con quelle di amministratore, direttore, dirigente, funzionario impiegato, dipendente in genere o sindaco di altri Istituti di credito operanti con filiali nel territorio della Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

Non potrà essere eletto consigliere chi abbia liti pendenti e obbligazioni con la Cassa e chi le abbia causato danni e perdite.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra e nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Il consigliere che non interviene alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 17.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Nel primo triennio di costituzione o ricostituzione del Consiglio la scadenza è determinata dal sorteggio e si rinnovano in ragione di due al primo anno, due al secondo, due al terzo ed uno al quarto.

—I membri del Consiglio nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni od altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri continuano a rimanere nella carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e occorrendo, fino a che entrano in carica i loro successori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente, ed ai consiglieri potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato, delle Commissioni e per altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, tenute presenti le disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Inoltre nel caso di viaggi compiuti nell'interesse dell'Istituto, verrà ad essi corrisposto il rimborso delle spese di trasporto e una diaria per ogni giornata di permanenza fuori sede, da fissarsi come al primo comma del presente articolo.

A ciascun amministratore non potrà però mai competere più di una medaglia di presenza e più di una diaria nella stessa giornata.

Art. 19.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa.

In particolare esso è competente a deliberare:

- 1) sulle modifiche dello statuto, ai sensi di legge;
- 2) sulla costituzione e sulla cessazione del Comitato e sui poteri da delegargli e sulla nomina dei consiglieri che devono farne parte;
- 3) sulla nomina dei rappresentanti della Cassa presso la Federazione delle casse di risparmio della Toscana e presso gli Istituti e gli Enti ai quali la Cassa stessa partecipa;

4) sulla istituzione di Commissioni consultive, e di vigilanza determinandone la durata ed i compiti, e sulla nomina dei loro componenti, stabilendo l'importo delle medaglie di presenza per quelli non appartenenti al Consiglio;

5) sui limiti di autonomia da concedersi, per il miglior andamento dell'Istituto, al Comitato ed agli altri Organi aziendali, sia per la erogazione del credito, sia per altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono comunque essere contenuti nel minimo indispensabile e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio e in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione;

6) sulle facoltà di firma rappresentativa da conferire a dirigenti, funzionari, impiegati della sede centrale e agli agenti e cassieri degli uffici filiali, limitatamente a determinate operazioni e servizi;

7) sulla formazione dei conti consuntivi annuali da sottoporre all'assemblea dei soci;

8) sulla erogazione dei fondi destinati alla beneficenza assistenza e pubblica utilità;

9) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento e il funzionamento dei servizi;

10) sulla formazione dei regolamenti organici per il personale, e sulla stipulazione dei contratti di lavoro individuali e collettivi relativi;

11) sulla nomina e sul trattamento economico di quiescenza del direttore e degli altri dirigenti;

12) sulla nomina, sulle promozioni, sul trattamento economico e di quiescenza, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa e a riposo, sulla ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi al personale, secondo i regolamenti e i contratti collettivi vigenti;

13) sui provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza;

14) sulla emissione di nuove forme di libretti di risparmio, sulle norme per regolare le varie categorie, sul limite massimo fruttifero e sulla determinazione del tasso d'interesse in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

15) sull'apertura e sulla eventuale chiusura degli uffici filiali e sulla loro classificazione;

16) sull'assunzione di nuovi servizi e sulla eventuale soppressione di quelli esistenti;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

18) sugli acquisti nei limiti consentiti dalla legge e sulle vendite e sulle locazioni di immobili;

19) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti o promossi o approvati dallo Stato;

20) sulle operazioni di cui all'art. 50;

21) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

22) sulle transazioni e gli stralci dei crediti;

23) su qualsiasi formalità ipotecaria finchè permanga il credito della Cassa.

Art. 20.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria due volte al mese, ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per scritto, almeno tre membri del Consiglio o il Collegio sindacale.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dai punti 1) e 5) dell'art. 19 occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio, presenti o di almeno la metà dei membri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, in caso di sua assenza dal vice presidente ed in caso di assenza di entrambi dal consigliere più anziano fra i presenti.

Si intende il consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore che ne cura la redazione. Quando il Consiglio decida di adunarsi in seduta segreta, funzionerà da segretario il consi-

gliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza ed insieme a questi firmerà il verbale che avrà avuto cura di redigere.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto, in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

TITOLO V Comitato

Art. 21.

Il Comitato, da costituirsi con voto unanime di tutti i membri del Consiglio, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri e del direttore.

I due consiglieri sono eletti annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Le adunanze del Comitato sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce.

Ad istanza di due amministratori le funzioni di questo cessano e tornano al Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Il Comitato:

a) sovrintende alla gestione ordinaria e delibera nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio di amministrazione;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio per quanto è di competenza e di attribuzione di quest'ultimo.

Art. 23.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria una volta la settimana e in via straordinaria quando il presidente o uno dei membri ne faccia richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente o da chi lo abbia sostituito e dal direttore, o da chi lo abbia sostituito, che ne cura la redazione.

TITOLO VI Presidente

Art. 24.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede le assemblee dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive di cui al precedente art. 19.

Il presidente vigila sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le proprie decisioni, per la ratifica, nella loro prima adunanza, al Consiglio o al Comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente la cancellazione delle ipoteche e le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le annotazioni d'inefficacia e la cancellazione delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in assenza, o in caso di impedimento anche di questi, il consigliere più anziano.

Il presidente, sentito il Consiglio di amministrazione può delegare, in casi particolari, speciali poteri di rappresentanza a uno dei membri del Consiglio medesimo o al direttore.

Il presidente ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio l'Istituto.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova della assenza del presidente.

TITOLO VII Collegio sindacale

Art. 25.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio della Toscana.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile e da altre disposizioni di legge e nei casi previsti dall'art. 16 per gli amministratori.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili.

Essi devono intervenire alle assemblee dei soci alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle sedute del Comitato. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni bimestre.

Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a tre adunanze consecutive del Collegio sindacale decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale debbono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci verrà corrisposta una retribuzione con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

TITOLO VIII

Direttore e personale

Art. 26.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto a far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, ed assiste inoltre, con voto deliberativo alle sedute del Comitato.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni di sconto, consultive e di vigilanza eventualmente istituite ai sensi del punto 4) dell'art. 19.

Il direttore è il capo di tutti gli uffici e del personale, che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore:

a) istruisce gli affari della Cassa e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato, stipulando anche ove occorra, i contratti e firmando gli atti relativi;

b) firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private con piena efficacia liberativa, i verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato, nonché ogni dichiarazione e provvedimento;

c) compie gli atti conservativi che si rendessero necessari informandone in tal caso il presidente;

d) firma i documenti relativi a qualsiasi pratica ed operazione che debbasi eseguire presso le Tesorerie provinciali, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste ed in genere presso qualsiasi Ente pubblico o Istituto privato, scaricando gli Enti relativi da ogni responsabilità;

e) esprime il proprio parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

f) in genere compie tutti gli altri atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio o dal presidente.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore e in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da un dirigente, o da un funzionario della Cassa all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 27.

I doveri ed i diritti del personale, ad eventuale integrazione dei contratti collettivi di lavoro vigenti, le norme ed il trattamento di previdenza e di quiescenza saranno stabiliti da appositi regolamenti, approvati dal Consiglio di amministrazione in osservanza delle disposizioni generali che regolano la materia e alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e aziendali di lavoro.

Art. 28.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive in seguito a successioni, donazioni, o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone i superiori Organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione del quinto dello stipendio, con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

TITOLO IX Depositi

Art. 29.

La Cassa accetta in deposito fruttifero le somme che le vengono affidate, con limiti minimi e massimi stabiliti dalle disposizioni vigenti o, in difetto, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

La Cassa di risparmio, a norma delle vigenti disposizioni, può emettere libretti di risparmio nominativi e al portatore.

I libretti al portatore sono ritenuti tali anche se contraddistinti da un nome e cognome, un motto o una cifra.

Art. 31.

La Cassa riceve depositi:

- a) a risparmio ordinario;
- b) a piccolo risparmio;
- c) a piccolo risparmio speciale;
- d) a risparmio vincolato a scadenza determinata oppure a scadenza indeterminata con preavviso per i rimborsi;
- e) contro buoni fruttiferi;
- f) in conto corrente.

Art. 32.

Il credito iscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli o condizioni a richiesta del depositante, col consenso del titolare, o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria.

Il vincolo o condizione deve essere di gradimento della Cassa.

La Cassa considera l'accettazione dei vincoli come patto contrattuale in suo confronto, e non si tiene quindi in nessun caso obbligata alla restituzione del deposito se non dopo la cessazione o l'annullamento del vincolo o dopo l'adempimento delle condizioni annotate.

Art. 33.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare o agli aventi diritto.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto senza alcuna responsabilità per la Cassa.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti e annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche sui registri della Cassa, costituiscono titolo di scarico a favore della Cassa medesima.

Art. 34.

Il tasso d'interesse che la Cassa corrisponde sui depositi delle varie specie, le condizioni di valuta per i versamenti, ed i prelevamenti, il limite massimo e minimo di credito fruttifero sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti che disciplinano tale materia.

Gli interessi sono liquidati al netto della imposta di ricchezza mobile.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Art. 35.

I libretti debbono essere presentati, normalmente, almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo col relativo conto tenuto dalla Cassa sui suoi registri.

Art. 36.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto di risparmio, che una sola operazione o di deposito o di rimborso.

Art. 37.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti di risparmio, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie per facilitare eventualmente l'emissione di duplicati quando si tratti di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Depositi a risparmio ordinario ed a piccolo risparmio

Art. 38.

I rimborsi vengono concessi a vista o con preavviso con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di pagare immediatamente le somme richieste applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 39.

I libretti di piccolo risparmio speciale sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono emessi a favore di persone o Enti delle categorie ammesse a usufruirne in conformità delle vigenti norme in materia. Il limite massimo del deposito fruttifero, i versamenti ed i prelevamenti sono regolati con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti.

Art. 40.

L'ammontare complessivo del credito iscritto sui libretti di piccolo risparmio speciale non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dalla Cassa.

Art. 41.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie sopra indicate, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto di risparmio ordinario.

Qualora, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a secondo dell'importo, nella corrispondente categoria dei depositi a risparmio ordinario assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi ad eccezione del caso in cui gli eredi del titolare provino di trovarsi nelle stesse condizioni.

Depositi vincolati a tempo

Art. 42.

La Cassa riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Sugli eventuali versamenti successivi a quello iniziale si applica il tasso corrispondente al periodo di vincolo ancora da decorrere fino alla scadenza.

Art. 43.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo. Peraltro, se il vincolo ha durata superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati anche al 31 dicembre.

Art. 44.

Qualora alla scadenza del vincolo il deposito non venga ritirato nel periodo di tempo stabilito dalle disposizioni vigenti, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un egual periodo.

Art. 45.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati anche ad estinzione, sono sottoposti all'osservanza delle norme vigenti in materia.

Buoni fruttiferi

Art. 46.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, secondo quanto possa essere stabilito dal Consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle condizioni e delle disposizioni generali vigenti.

Le estinzioni anticipate dei buoni a scadenza fissa o gli eventuali parziali rimborsi sono pure condizionati alle norme vigenti in materia.

Depositi in conto corrente

Art. 47.

La Cassa accetta depositi in conto corrente, corrispondendo su tali depositi un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali depositi verranno dalla Cassa tenuti separati, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Art. 48.

Il correntista può disporre delle somme a suo credito mediante assegni ed anche per lettera.

La misura massima della somma rimborsabile a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori sono stabiliti dalle disposizioni generali vigenti.

Il Consiglio di amministrazione può per altro autorizzare il direttore a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però, per l'addebitamento, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme dei depositi a risparmio.

TITOLO X

Conti correnti di corrispondenza

Art. 49.

La Cassa di risparmio riceve somme in conto corrente da enti, società, banche e privati.

Le operazioni su tali conti correnti sono giustificate da assegni e da lettere contabili.

Le disponibilità a vista ed i termini di preavviso sono fissati dal Consiglio di amministrazione entro i limiti stabiliti dalle superiori autorità e da accordi interbancari.

TITOLO XI

Impieghi

Art. 50.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni, a scadenza fissa e a conto corrente, in aperture di credito in conto corrente, e in rapporti sopra titoli di Stato o garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera a);

c) nello sconto di buoni del Tesoro annuali, dei titoli compresi fra quelli di cui alla lettera a) estratti e rimborsabili a scadenza fissa e di cedole sui titoli stessi con scadenza non oltre sei mesi;

d) in operazioni cambiarie e in sconto di note di pegno emesse da Istituti e Magazzini generali, a ciò regolarmente autorizzati;

e) in mutui garantiti da ipoteca su beni rustici e fabbricati o da ipoteca o da pegno su titoli di Stato;

f) in aperture di credito in conto corrente, sia garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici o da cambiali o da fideiussione personale di terzi, sia eccezionalmente assistite soltanto dalla obbligazione chirografaria del correntista, purché questo sia ritenuto di assoluta solvibilità, ed entro il limite massimo di che all'art. 52;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui ordinari e a conto corrente a Provincie, a Comuni, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera h) per i quali l'Istituto disimpegni servizi di Cassa esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitoli d'appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e in sconto di annualità dovute dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni; la durata di tali operazioni non potrà superare gli anni venti;

m) in anticipazioni e in aperture di credito in conto corrente sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita in quanto occorra, e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

p) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

q) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche di interesse nazionale, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, le Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

r) in prestiti, sconti e aperture di credito a conto corrente a favore di Enti e Consorzi agrari;

s) secondo le norme dei Monti di credito in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie aventi valore commerciale, purchè non siano fragili e soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il volume e il peso essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa;

t) in ogni altra operazione consentita da leggi speciali alle Casse di risparmio.

Art. 51.

Per le anticipazioni, le aperture di credito in conto corrente e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, verrà applicato sull'ultimo prezzo di compenso uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni e le aperture di credito in conto corrente lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 per cento.

L'importo delle anticipazioni e delle aperture di credito in conto corrente sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera m) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni e le aperture di credito in conto corrente non possono essere concesse per un periodo superiore a sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione il valore dei titoli o delle merci costituite in pegno diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, dovrà rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate. La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un notaio o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi, tasse e spese e depositerà il residuo su un libretto di risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che nei confronti della persona o ditte che hanno costituito il pegno spettano alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli depositati in garanzia.

Art. 52.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno regolarmente costituito

o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, notificati debitamente.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi o di ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, potranno ammettersi allo sconto cambiali ad una sola firma e concedersi aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista nel limite massimo di lire sei milioni per ciascuna persona od Ente, salva deroga da richiedersi per singoli casi eccezionali ai superiori Organi di vigilanza. La somma complessiva da impiegarsi in operazioni di tale genere non deve eccedere il sei per cento dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi, ma possono essere concessi rinnovi previa congrua decurtazione ed eccezionalmente senza decurtazione.

Potranno essere accettate allo sconto da società o ditte che effettuano vendite di merci con pagamento rateale cambiali scadenti fino a dodici mesi purchè « assistite da patto di riservato dominio » o da « privilegio » in virtù di leggi speciali.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari, la loro durata non deve superare i cinque anni e l'ipoteca iscritta a garanzia resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni, con o senza decurtazione.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato o coobbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroghe che il superiore Organo di vigilanza potrà, a termini di legge, concedere caso per caso.

Art. 53.

I mutui ed i conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteche di primo grado o su titoli di Stato aventi una rendita annua non minore dell'importo della rata annua di interessi e di ammortamento, o sopra immobili situati nella zona in cui la Cassa, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dalla Cassa stessa certo e durevole per tutta la durata della operazione.

Le perizie di stima dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine, presso compagnie benefiche alla Cassa; e nella relativa polizza deve inserirsi la clausola di beneficio a favore della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le stesse norme valgono anche per gli acquisti e per i crediti ipotecari.

Art. 54.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate semestrali di ammortamento in un periodo massimo di venti anni.

Eccezionalmente potrà essere consentita la restituzione dei mutui ipotecari in un'unica soluzione.

In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

I mutui chirografari a corpi morali debbono essere restituiti con rate fisse d'ammortamento, la durata del quale non potrà eccedere gli anni venti.

Art. 55.

Le somme da impiegarsi a forma dell'art. 50 in:

mutui e conti correnti ipotecari ed in operazioni di acquisto e pegno di crediti ipotecari di cui alle lettere e) ed f); non possono complessivamente eccedere il venti per cento dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Le somme da impiegarsi, sempre a forma dell'art. 50, in:

mutui ordinari a corpi morali di che alla lettera h); acquisto di crediti verso lo Stato, Province e Comuni e sconto di annualità di che alla lettera f); partecipazioni di che alla lettera p);

non possono eccedere complessivamente il quindici per cento dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 56.

La somma da impegnarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili di cui alla lettera s) dell'art. 50 non deve eccedere il cinque per cento dei capitali amministrati dalla Cassa.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno per i limiti minimi e massimi dei prestiti e per il rapporto di essi al valore di stima degli oggetti, per le emissioni, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la misura degli interessi, per la durata e la rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzati, per la custodia e l'assicurazione delle cose impegnate, per lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione delle polizze nonché per i casi di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ed alle particolari norme dei superiori Organi di vigilanza.

TITOLO XII

Osservazioni varie

Art. 57.

La Cassa può inoltre compiere le seguenti operazioni:

a) ricevere a titolo di custodia depositi di titoli pubblici e privati, titoli di credito e oggetti preziosi e non preziosi percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, osservate le disposizioni generali vigenti.

La custodia dei valori e dei titoli può essere semplice o amministrata.

La Cassa risponde delle cose depositate, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito.

Per i depositi chiusi risponde unicamente, sempre salvo il caso di forza maggiore, della integrità esterna dell'involucro contenente le cose depositate ed in ogni caso, salvo patto contrario, per un valore massimo di L. 500.000;

b) concedere in locazione cassette di sicurezza con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni generali vigenti;

c) assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitoria provinciale nonché i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale;

d) assumere il servizio di incasso di effetti cambiari, cedole e titoli estratti, per conto di terzi, banche e privati;

e) assumere i servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio ed aziende di credito in genere eseguendo servizi bancari per loro conto e assumendone, eventualmente, la loro rappresentanza;

f) compiere operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, in esse compresa la gestione e l'amministrazione di patrimoni;

g) curare, per conto di terzi, la compra-vendita, previa copertura, di titoli pubblici e privati, e di valute estere, con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni e servizi contemplati nel presente articolo.

Art. 58.

La Cassa può scontare le cambiali del suo portafoglio contrarre anticipazioni e riporti passivi, vendere e locare immobili di sua proprietà, vendere i suoi titoli di cui alla lettera b) dell'art. 50, cedere i propri crediti e contrarre operazioni passive in genere quando ciò occorra per il regolare andamento della propria amministrazione.

TITOLO XIII

Bilancio Utili annuali Fondo di riserva

Art. 59.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione predispose il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione del presidente, alla assemblea dei soci da convocare entro il primo quadrimestre,

per la discussione e l'approvazione e per l'assegnazione degli utili. Gli utili netti dell'esercizio, dovranno essere assegnati per almeno i sette decimi alla formazione o all'aumento del fondo di riserva ordinario e del fondo comune di garanzia federale e per non oltre tre decimi potranno essere destinati ad erogazioni per assistenza e per pubblica utilità.

Quando il cumulo delle riserve sia giunto o si mantenga eguale al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi degli utili stessi.

TITOLO XIV

Disposizioni generali

Art. 60.

Per ogni effetto di legge si intende che i contraenti, a qualsiasi titolo, con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la sede del comune di Pisa.

Art. 61.

Il presente statuto andrà in vigore dalla data di avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del decreto di approvazione rimanendo abrogato quello fino ad allora vigente.

Visto: Il Ministro per il tesoro

MEDICI

(3567)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1957.

Nomina dei vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 25 marzo 1957, concernente la nomina per un triennio del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 7 del predetto statuto, alla nomina dei vice presidenti;

Vista la lettera 9 maggio 1957, con la quale il presidente dell'Ente comunica che il Consiglio di amministrazione in data 8 maggio 1957 ha deliberato di proporre per la nomina a vice presidenti i signori dottor Mariano Trombetta e gr. uff. cav. del lav. Ernesto Fassio;

Decreta:

Articolo unico.

I signori dott. Mariano Trombetta e gr. uff. cav. del lav. Ernesto Fassio sono nominati vice presidenti dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1957.

Il Ministro: GAVA

(3646)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1957.

Modificazioni al calendario di Borsa per l'anno 1957.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, numero 586, contenente norme riguardanti la negoziazione di valute estere;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1956, che approva il calendario di Borsa per l'anno 1957;

Vista la lettera del 24 aprile 1957, n. 154, dell'Associazione italiana degli agenti di cambio, e ritenuta l'opportunità di accogliere le richieste avanzate di abbinare le operazioni delle liquidazioni di Borsa dei mesi di agosto e di settembre 1957, di modificare il previsto periodo di ferie estive e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1957;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di Borsa per la liquidazione mensile di agosto che dovrebbero aver luogo nei giorni 21, 22, 23, 24, 27, 29 e 30 agosto e 2 settembre 1957, secondo il calendario di Borsa approvato con decreto Ministeriale 15 dicembre 1956, vengono prorogate ed abbinata a quelle rispettive-già stabilite, con il decreto-predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 17, 18, 19, 20, 23, 25, 27 e 30 settembre 1957.

La risposta premi per il mese di agosto 1957, prevista nel calendario per il giorno 21, viene prorogata al 27 agosto successivo.

Il periodo delle ferie estive per l'anno 1957, previsto nel calendario dal giorno 8 al 20 agosto, viene prolungato dall'8 al 25 agosto compreso.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1957 fissate dal precedente articolo, le Borse valori di Milano e di Roma, resteranno aperte nei giorni non festivi, per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere e dei biglietti di Stato e di banca esteri ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando, in conformità di quanto disposto con l'art. 3 del decreto Ministeriale 15 dicembre 1956, il seguente orario:

dalle ore 11 alle 11,30 nei giorni di sabato non festivi e del 14 agosto;

dalle ore 11,30 alle 12 in tutti gli altri giorni non festivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1957

Il Ministro: MEDICI

(3677)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 maggio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ernst Schweizer, Console della Confederazione Svizzera a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Belluno, Bolzano, Ferrara, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

(3533)

In data 10 maggio 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. dott. Arnaldo Corini, Console onorario del Perù a Trieste.

(3538)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto della Società nazionale degli olivicoltori, con sede in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1957, registro Agricoltura e foreste n. 11, foglio n. 395, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, è stato approvato il nuovo statuto della Società nazionale degli olivicoltori, con sede in Roma.

(3555)

Pesca di coregoni sotto misura nel laghetto del Frassino sito in comune di Peschiera del Garda (Verona)

Nel laghetto del Frassino, sito in comune di Peschiera del Garda (Verona) è consentita, fino al 14 dicembre 1957, la pesca dei coregoni che, pur non avendo raggiunto la lunghezza minima prescritta dall'art. 16 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, abbiano, però, una lunghezza di almeno centimetri venticinque.

Il commercio di detti pesci è consentito soltanto nelle provincie di Verona e di Brescia ed ogni spedizione, comunque effettuata, deve essere accompagnata da un certificato rilasciato dalle autorità locali, dal quale risulti che i coregoni sono stati pescati nel laghetto del Frassino.

(3655)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDARIA

Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 6 aprile 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unico elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità		Decreto Ministeriale liquidazione interessi			Ammontare interessi arrotondato (capitale nom.)	Ammontare indennità arrotondato (capitale nom.)	Istituito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	N.	in data	Registrazione alla Corte dei conti					
							Reg. Agr.	Foglio				
		Data	N.	Gazzetta Ufficiale		Data	N.	Data				
N.	Data											
1	Ente Puglia e Lucania	19-11-1952	2240	4-2-55	105	7-5-55	3049-953	8-5-57	10	292	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	AMATO Nicola fu Giuseppe Sante	2-4-1952	303	14-9-54	281	7-12-54	3050-954	8-5-57	10	293	Id.	Id.
3	ANGELASTRO Beniamino fu Michele	2-4-1952	302	22-1-55	66	22-3-55	3051-955	8-5-57	10	294	Id.	Id.
4	ANGELONI Vittorio fu Giuseppe Andrea	2-4-1952	305-306	24-8-54	263	16-11-54	3052-956	8-5-57	10	295	Id.	Id.
5	BARONE Teresa fu Enrico	2-4-1952	283	24-12-55	69	23-3-56	3053-957	8-5-57	10	296	Id.	Id.
6	CATENA Giulia fu Pasquale	2-4-1952	285	24-12-55	69	23-3-56	3054-958	8-5-57	10	297	Id.	Id.
7	CATENA Giulia fu Pasquale	2-4-1952	286	24-12-55	69	23-3-56	3055-959	8-5-57	10	298	Id.	Id.
8	CURATO Mariannina fu Giandomenico	2-4-1952	293	7-5-54	180	16-8-54	3056-960	8-5-57	10	299	Id.	Id.
9	GIANNATTASIO Michele e Pasquale fu Felice	2-4-1952	281	16-10-54	16	21-1-55	3057-961	8-5-57	10	300	Id.	Id.
10	GIANNATTASIO Michele e Pasquale fu Felice	2-4-1952	282	16-10-54	16	21-1-55	3058-962	8-5-57	10	301	Id.	Id.
11	GIANNATTASIO Michele e Pasquale fu Felice	2-4-1952	284	16-10-54	16	21-1-55	3059-963	8-5-57	10	302	Id.	Id.
12	GIANNATTASIO Michele e Pasquale fu Felice	2-4-1952	287	16-10-54	16	21-1-55	3060-964	8-5-57	10	303	Id.	Id.
13	GIANNATTASIO Michele e Pasquale fu Felice	2-4-1952	288	16-10-54	16	21-1-55	3061-965	8-5-57	10	304	Id.	Id.
14	SPAGNOLETTI-ZEULI Isabella fu Vito Antonio	2-4-1952	295	16-2-55	104	6-5-55	3062-966	8-5-57	10	305	Id.	Id.
15	VACCARELLA Enzo fu Gustavo	2-4-1952	290	14-1-54	74	31-3-54	3063-967	8-5-57	10	306	Id.	Id.

Roma, addì 22 maggio 1957

Visto, p. il Ministro: BORTALICO

MINISTERO DELL'INTERNO**Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di cura ad una parte del comune di Bagni di Lucca (Lucca)**

Con decreto interministeriale n. 18744.2 in data 22 maggio 1957, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto in via definitiva, il carattere di stazione di cura ad una parte del territorio del comune di Bagni di Lucca (Lucca).

(3690)

Riconoscimento definitivo del carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Cutigliano (Pistoia).

Con decreto interministeriale n. 18764.4, in data 22 maggio 1957, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, è stato riconosciuto, in via definitiva, il carattere di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di Cutigliano (Pistoia).

(3691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale

(3ª pubblicazione).

Avviso n. 16

Si denuncia lo smarrimento della quietanza esattoriale Mod. J.P.R., Serie 5, n. 533020 di L. 700, rilasciata il 6 settembre 1944 dall'Esattoria delle imposte di Palma Campania (Napoli), al signor Calicuolo Michele di Vincenzo, per il versamento della quota di sottoscrizione al P. R. 5 % (1936) e designato il signor Ferrara Francesco per il ritiro dei titoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 75 e seguenti del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 7 febbraio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(900)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 14 giugno 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA	624,03	624,01	624,92	624,91	624,88	624,92	624,88	624,87	624,93	624,90
\$ Can.	655,25	655,75	655 —	655,625	654,70	655,15	655,25	655,50	655,125	655,50
Fr. Sv. lib.	145,82	145,90	145,82	145,825	145,81	145,82	145,80	145,80	145,82	145,30
Kr. D.	90,28	90,28	90,25	90,27	90,25	90,26	90,29	90,24	90,29	90,25
Kr. N.	87,66	87,68	87,68	87,66	87,65	87,66	87,69	87,70	87,66	87,70
Kr. Sv.	121,28	121,27	121,26	121,22	121,25	121,28	121,28	121,27	121,27	121,30
Fol.	164,53	164,54	164,46	164,47	164,55	164,52	164,51	164,52	164,53	164,50
Fr. B.	12,47	12,4675	12,465	12,46125	12,4625	12,47	12,46625	12,50	12,47	12,47
Fr. Fr.	178,10	178,07	178,08	178,03	178 —	178,05	178,08	178 —	178,12	178,05
Fr. Sv. acc.	143,30	143,29	143,30	143,27	143,27	143,30	143,29	143,22	143,29	143,30
Lst.	1751,50	1751,75	1751,125	1751,40	1751 —	1751,43	1751,625	1752 —	1751,50	1751,75
Dm. occ.	149,50	149,50	149,50	149,46	149,50	149,50	149,48	149,27	149,59	149,50
Scell. Aust.	24,15	24,16	24,16	24,155	24,15	24,14	24,155	24,15	24,10	24,16

Media dei titoli del 14 giugno 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,825	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,10
Id. 3,50 % 1902	57,70	Id. 5 % (" 1° aprile 1960)	96,05
Id. 5 % 1935	90,625	Id. 5 % (" 1° gennaio 1961)	94,525
Redimibile 3,50 % 1934	81,45	Id. 5 % (" 1° gennaio 1962)	93,275
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,125	Id. 5 % (" 1° gennaio 1963)	93,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,775	Id. 5 % (" 1° aprile 1964)	93,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,65	Id. 5 % (" 1° aprile 1965)	93,10
Id. 5 % 1936	96,325	Id. 5 % (" 1° aprile 1966)	92,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,45		
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,10		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**Cambi medi del 14 giugno 1957**

1 Dollaro USA	624,895	1 Franco belga	12,464
1 Dollaro canadese	655,437	100 Franchi francesi	178,055
1 Franco svizzero lib.	145,812	1 Franco svizzero acc.	143,28
1 Corona danese	90,28	1 Lira sterlina	1751,512
1 Corona norvegese	87,675	1 Marco germanico	149,47
1 Corona svedese	121,25	1 Scellino austriaco	24,155
1 Fiorino olandese	164,49		

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di istitutore aggiunto in prova nel personale di educazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

Le prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di istitutore aggiunto in prova nel personale di educazione degli Istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto Ministeriale 1° agosto 1956, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 1, nei giorni 1, 2 e 3 luglio 1957 alle ore 8.

(3701)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso per il posto di segretario generale di 1° classe (grado I) vacante nel comune di Trento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 marzo 1956 per il conferimento del posto di segretario generale di 1° classe (grado I) vacante nel comune di Trento;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1957, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa è riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1° classe (grado I) vacante nel comune di Trento nell'ordine appresso indicato:

1. Napoli dott. Renato	punti	98,56	su 132
2. Norcia dott. Federico	»	78,68	»
3. Fiorentin dott. Aldo	»	76,32	»
4. Fraiese dott. Vittorio	»	75,50	»
5. Lupelli dott. Enrico	»	75,22	»
6. Madau Diaz dott. Gaetano	»	74,66	»
7. Ferrari dott. Gino	»	68,51	»
8. Chiarello Salvatore	»	67,50	»
9. Baldassarre Luigi	»	66,57	»
10. Calabro Vincenzo	»	66	»
11. Dal Bosco Francesco	»	64,37	»
12. Troccoli Bernardino	»	58	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 30 maggio 1957

p. Il Ministro: SALIZZONI

(3636)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1957, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 333, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1957, col quale è stato indetto un concorso per esami a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro;

Ritenuta la necessità, in relazione all'art. 10 del bando di concorso, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche a Bari, Bologna, Messina, Milano, Napoli e Palermo;

Decreta:

Le prove scritte per il concorso a centoventi posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto Ministeriale del 20 febbraio 1957, avranno luogo a Bari, Bologna, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Roma, nei giorni 11, 12 e 13 luglio 1957.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1957

Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 2

(3724)

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1957, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 332, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1957, col quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto Ministeriale 10 gennaio 1957, avranno luogo in Roma nei giorni 5, 6, 8 e 9 luglio 1957.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1957

Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 1

(3725)